



Comune di
CHIARANO
Provincia di Treviso

PIANO DELLE ACQUE

ALLEGATO B PARERI ENTI

Committente:

Comune di Chiarano
Via G. Marconi, 21 - 31040 - Chiarano (TV)

Estensori:

Ing. Andrea De Götzen
Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Venezia n.3130



Adastra Engineering srl
Collaboratori:
Dott. Geol. Giovanni Rigatto
Ordine dei Geologi della Regione Veneto nr.839

Dr.ssa Chiara Levorato



PARERE MOTIVATO

**N.83 IN DATA 27 APRILE 2023
nella parte rinviata al 9 maggio 2023**

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità a VAS per il Piano della Acque del Comune di Chiarano (TV).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nella Regione del Veneto è stata attuata con la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio";
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che *"per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento"*;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008 individua come autorità competente per la VAS cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs. 152/2006, la Commissione Regionale per la VAS;
- la Commissione VAS si è riunita in data 27 aprile 2023 come da nota di convocazione in data 26 aprile 2023 protocollo regionale n. 222054; nella parte rinviata al 9 maggio 2023;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Chiarano con nota pec prot. n. 1987 del 09/03/2023 acquisita al protocollo regionale al n. 133384 del 09/03/2023 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità a VAS per il Piano della Acque del Comune di Chiarano.

CONSIDERATO che con nota prot n. 142482 del 14/03/2023 l'Unità Organizzativa VAS VINCA ha inviato richiesta di contributi ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- ARPAV
- Provincia di Treviso
- Consorzio di Bonifica Piave
- Consorzio di Bonifica Veneto Orientale – Basso Piave
- Distretto Idrografico delle Alpi Orientali
- Ulss n. 2 marca trevigiana
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso
- Consiglio di Bacino Veneto Orientale
- Piave Servizi S.p.A.



- Comune di Cessalto
- Comune di Gorgo al Monticano
- Comune di Salgareda
- Comune di Oderzo
- Comune di Motta di Livenza

PRESO ATTO E CONSIDERATO quanto evidenziato nei contributi resi da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) consultati:

- contributo di Piave Servizi S.p.A., acquisito al prot. reg. n. 171571 in data 28.03.2023;
- contributo Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, acquisito al prot. reg. n. 204191 in data 17.04.2023;
- contributo di Azienda Ulss n.2 Marca Trevigiana, acquisito al prot. reg. n. 212606 in data 19.04.2023;

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 84/2023 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

PRESO ATTO che il Comune con nota pec acquisita al prot. regionale n. 215384 del 20/04/2023, ha fatto pervenire dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che entro i termini non sono pervenute osservazioni;

CONSIDERATO che oggetto della presente istanza riguarda il nuovo Piano delle Acque del Comune di Chiarano (TV) adottato con DCC n. 2 del 28.02.2023. Trattasi di un Piano di settore che, come indicato nella delibera di adozione, è necessario *“al fine di acquisire il rilievo della rete idraulica secondaria di prima raccolta di pioggia a servizio delle aree già urbanizzate, della rete scolante costituita dai corsi d’acqua e canali e individuare puntualmente le criticità idrauliche dando un ordine di priorità agli interventi per risolvere tali criticità, nonché dettare prescrizioni su progetti e azioni che comportino una trasformazione del territorio”*.

Il Piano delle Acque rappresenta quindi uno strumento fondamentale per individuare le criticità idrauliche a livello locale ed indirizzare lo sviluppo urbanistico in maniera appropriata.

La redazione dello stesso avviene tramite l’acquisizione del rilievo completo della rete idraulica e della rete scolante costituita dai fiumi, dai corsi d’acqua e dai canali; inoltre individua la relazione tra la rete di fognatura e la rete di bonifica, le principali criticità idrauliche, le misure atte a favorire l’invaso delle acque e i criteri per una corretta gestione e manutenzione della rete idrografica minore. Il Piano delle Acque adottato si compone di: Relazione Illustrativa, Relazione Idraulica, Tavole di Inquadramento relativamente alle principali questioni idrauliche e ad esse collegate (suddivisione dei bacini, uso del suolo, competenze amministrative, vincoli e fragilità, criticità già riscontrate, pericolosità e rischio ai sensi del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni), Tavole degli Interventi previsti. I temi sviluppati ed approfonditi all’interno del Piano sono confluiti nella definizione di norme e indicazioni con la funzione di coordinare progetti ed azioni che comportino una qualunque trasformazione idraulica, anche indiretta, sul territorio.

Gli interventi da realizzarsi per ridurre le criticità idrauliche, previsti nel Piano delle Acque, sono di diversa natura operativa e riguardano: il potenziamento di collettori, il rifacimento e/o l’idropulizia di condotte, la pulizia e il risezionamento di fossi esistenti, la realizzazione di nuove condotte di collegamento e soprattutto la realizzazione di nuovi invasi lineari. Questi ultimi saranno realizzati attraverso il risezionamento dei fossi esistenti creando una sezione a due stadi che può consentire anche interventi di ricomposizione ambientale, tramite la messa a dimora di specie vegetali nella golena che si viene così a creare.



Il territorio comunale di Chiarano è situato nel settore meridionale della Provincia di Treviso.

Il Comune di Chiarano confina con Oderzo, Gorgo al Monticano e Motta di Livenza a nord, Cessalto e Salgareda a sud e Ponte di Piave ad ovest.

La realtà è quella tipica del piccolo Comune a prevalente utilizzo agricolo del territorio. I principali nuclei insediativi sono il capoluogo e Fossalta Maggiore. Nel cuore del territorio comunale, in posizione intermedia tra i due centri abitati, si è insediata e sviluppata negli anni la zona industriale lungo l'asse della Strada Provinciale 54. Pur essendosi spostata progressivamente dall'agricoltura all'industria, l'economia di Chiarano mantiene una grande tradizione vitivinicola.

Il territorio di Chiarano è suddiviso nella competenza tra il Consorzio di Bonifica Piave per la parte a sud-ovest ed il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale nella restante parte. Il territorio di Chiarano è interessato da una rete ben strutturata di corsi d'acqua superficiali; i principali comprendono il Canale Piavon e il Canale Bidoggia. Altri corsi d'acqua di un certo rilievo sono la Fossa Formosa e lo Scolo Magnadola. Il territorio comunale non presenta corsi d'acqua e aree sensibili così come definite dal Piano di Tutela delle Acque.

In riferimento alla qualità delle acque, per il Canale Bidoggia si osserva una qualità LIMeco "Buona" tra il 2014 e il 2021, mentre per il Canale Piovan la qualità è "Scarsa". In riferimento all'uso irriguo delle acque, queste possono essere utilizzate con alcune restrizioni inerenti alla tipologia di coltura potenzialmente insediabile. La falda è generalmente presente ad una profondità compresa tra i -1,5 m e i -2 m dal p.c.

Il territorio comunale è situato dal punto di vista geologico al di sotto della fascia delle risorgive, nella bassa pianura. Il territorio è pianeggiante con quote che variano tra 4 e 6 m s.l.m.

Il sottosuolo di origine alluvionale è costituito da una successione di sedimenti limoso argillosi, alternati a livelli sabbioso-limosi.

Nel Rapporto Ambientale Preliminare, per verificarne l'effettiva coerenza esterna, sono stati presi in considerazione i vari strumenti di pianificazione sovraordinata e territoriale vigenti che agiscono sui temi dell'idraulica e della difesa del suolo per assicurare l'integrazione dell'organizzazione e gestione del territorio comunale, non riscontrando elementi confliggenti o preclusivi alla realizzazione delle opere e delle previsioni contenute nel Piano delle Acque esaminato.

In riferimento al PGRA 2021-2027 praticamente tutto il territorio comunale viene identificato come soggetto a Pericolosità idraulica moderata P1. Zone a Pericolosità idraulica media P2 si rilevano in zone agricole scarsamente abitate. Per quanto riguarda il Rischio idraulico, i centri abitati del capoluogo e Fossalta Maggiore e la Zona Industriale sono classificati con Rischio medio R2, mentre le restanti parti con Rischio basso R1.

All'interno del territorio comunale di Chiarano non rientrano aree di pregio naturalistico tutelate dalla Rete Natura 2000.

Quanto valutato nel RAP, attraverso l'analisi sulle diverse matrici interessate dalle trasformazioni ha consentito di stimare i potenziali impatti/effetti ascrivibili alle trasformazioni previste e ha fatto emergere che non sussistono particolari criticità dal punto di vista ambientale. Gli effetti principali si avranno nella fase di cantiere dei vari interventi: questi saranno di carattere puntuale e con sviluppo temporale contenuto, che una volta terminate le opere saranno rimossi.

I contributi resi dalle autorità ambientali consultate, nel complesso, sono favorevoli e non hanno dato evidenza di possibili effetti significativi derivanti dall'attuazione del Piano. Si fa presente quanto riportato nel contributo dell'ente gestore dell'acquedotto e fognatura "Piave Servizi S.p.A.": *"(...) Tuttavia, con riferimento alle opere fognarie si rileva che, diversamente da quanto indicato nel Rapporto Ambientale Preliminare, sia le reti a servizio di Chiarano capoluogo, confluenti all'impianto di depurazione di via Benzona, che quelle a servizio della frazione di Fossalta Maggiore, confluenti all'impianto di depurazione di via Tabacchi, sono state costruite come reti dedicate alla sola raccolta delle acque reflue. Tuttavia sono caratterizzate da rilevanti afflussi di acque meteoriche di dilavamento e di drenaggio, che dovrebbero invece avere recapito nella specifica rete. Si ritiene quindi che il Piano delle Acque possa essere uno strumento utile alla correzione di tali anomalie."*



Relativamente alle eventuali osservazioni pervenute, il Comune ha fatto pervenire dichiarazione del Responsabile del Servizio Tecnico attestante che: *“Numero complessivo delle osservazioni pervenute: 0”*.

Il RAP esaminato, ha sostanzialmente considerato e risulta rispondente a quanto previsto dalla normativa vigente; è quindi possibile rilevare come l'analisi integrata della documentazione di cui alla verifica di assoggettabilità a VAS, della *“Relazione Istruttoria Tecnica VincA n. 84/2023”* e dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) consultati, consente complessivamente di accertare il rispetto di quanto previsto dai *“Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12”*, di cui all'Allegato I, Parte Seconda, Titolo II del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., risultando quindi altresì possibile da parte dell'Autorità competente l'espressione del presente parere di non assoggettabilità a VAS nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma *“3-bis”* del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., anche in considerazione dei contributi resi dagli SCA consultati, seppur evidenziando la necessità di prevedere puntuali condizioni ambientali la cui verifica di ottemperanza è demandata al Comune di Chiarano.

A livello generale e con riferimento alla tutela dei corsi d'acqua, si ricorda che le competenze del Comune non ascrivono a profili legati a funzioni e compiti di polizia idraulica e che in assenza di un fondamento normativo espresso in tal senso, che non si rinviene nella LR 11/2004 e ss.mm.ii.; deve quindi ribadirsi l'esistenza del divieto, assoluto di cui all'art. 96 lett. f) del R.D. 523/1904. Si ribadisce quindi il conseguente vincolo di inedificabilità a tutela dei corsi d'acqua, come per altro evidenziato anche nella *“Sentenza 99/2018”* del *“Tribunale superiore delle Acque Pubbliche”*. Inoltre, si ricorda altresì che le superfici che costituiscono il sedime dei corsi d'acqua demaniali e le relative fasce di rispetto non possono essere incluse all'interno dei perimetri dei nuovi ambiti di trasformazione territoriale, se non come aree specificatamente destinate alla tutela del corpo idrico stesso e che le stesse non possono altresì contribuire alla determinazione della capacità edificatoria, ma soltanto ad un eventuale incremento degli indici di edificabilità nelle zone contigue tramite lo strumento della perequazione.

Si evidenzia come il presente parere motivato rilasciato nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, non presenta carattere assorbente di altre autorizzazioni, permessi, nulla osta quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quella idraulica, forestale, paesaggistica, agli scarichi, emissioni, ..., né sottende ad alcuna verifica sull'eventuale legittimità delle opere esistenti e delle azioni previste dalla presente proposta di Piano, la cui necessaria sussistenza e verifica è altresì demandata al Comune di Chiarano.

Ciò premesso, questa Unità Organizzativa, esaminati gli atti comprensivi del RAP rielaborato e con gli approfondimenti svolti in fase istruttoria, ritiene non sia complessivamente ragionevole attendersi particolari *“effetti ambientali significativi”* a carico della matrici ambientali, paesaggistiche ed antropiche considerate e che la proposta di Piano sia complessivamente coerente con gli indirizzi amministrativi comunali, i criteri direttivi e tutele urbanistico - ambientali - paesistiche di carattere provinciale, regionale e comunitario, subordinatamente al rispetto delle indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni poste nel RAP, nella *“Relazione Istruttoria Tecnica VincA n. 84/2023”*, nonché con il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni ambientali la cui verifica di ottemperanza è demandata al Comune di Chiarano.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa VAS, VincA, Capitale Naturale e NUVV in data 27 aprile 2023, dalla quale emerge che esaminati gli atti comprensivi del RAP e relativa documentazione in atti, della *“Relazione Istruttoria Tecnica VincA n. 84/2023”*, propone di non sottoporre a procedura VAS il nuovo Piano delle Acque del Comune di Chiarano (TV), in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente a condizione che vengano rispettate le indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni poste nella documentazione esaminata e comprensiva del RAP, degli allegati richiamati e in atti, dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) consultati, nonché con il rispetto delle seguenti indicazioni e condizioni ambientali, la cui verifica di ottemperanza è demandata al Comune di Chiarano.



ATTESO che il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere va garantito dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e che sull'ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all'Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una "Relazione di sintesi";

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004 e s.m.i.;
- l'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- la DGR 1646/2012;
- la DGR 1717/2013;
- la DGR 545/2022;

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

"il Piano della Acque del Comune di Chiarano (TV)", in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

1. devono essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel Rapporto Ambientale Preliminare;
2. deve essere ottemperato quanto previsto nei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) consultati, per le parti non in contrasto con i contenuti di cui al presente parere di non assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
3. devono essere recepiti gli esiti della "Relazione Istruttoria Tecnica di Valutazione di Incidenza Ambientale n.84/2023":
 - dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle DD.G.R. n. 2371/2006, n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - prescrivendo:
 1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Leucorhina pectoralis*, *Lycaena dispar*, *Cobitis bilineata*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis*



longissimus, Natrix tessellata, Ixobrychus minutus, Pernis apivorus, Falco columbarius, Myotis daubentonii, Pipistrellus kuhlii, Hypsugo savii, Eptesicus serotinus. Nella realizzazione degli interventi di manutenzione della rete idrografica a cielo aperto e nella realizzazione di invasi di laminazione, la rimozione delle preesistenti fasce arboree-arbustive andrà limitata ai soli esemplari autoctoni interferenti con le strutture idrauliche (garantendo almeno il mantenimento della formazione vegetale lungo una sponda idraulica) ovvero, laddove ciò non potesse essere soddisfatto per aspetti tecnici, andrà prevista un'adeguata ricostituzione e mantenimento di tale fascia. Altresì andrà previsto l'affiancamento alla Direzione Lavori da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati (fornendo la relativa reportistica all'Autorità regionale competente per la valutazione di incidenza);

2. di provvedere nell'attuazione del Piano in argomento, con riferimento agli aspetti legati alla gestione e manutenzione della rete scolante, anche al soddisfacimento delle seguenti indicazioni:
 - a. lo sfalcio del fondo del corpo idrico appartenente alla rete scolante in argomento, in presenza di una copertura con abbondanza di megafornie, sia effettuata nel periodo "tardo estivo" ed invernale;
 - b. gli interventi di espurgo dei fossati, scavo per il risezionamento/riapertura dei fossati e la manutenzione ordinaria e straordinaria (compresi gli spurghi) del corpo idrico appartenente alla rete scolante in argomento comporti, nelle aree soggette a scotico, il rinverdimento mediante il fiorume o il residuo dello sfalcio recuperabili in loco dal medesimo corpo idrico (laddove sia pressochè trascurabile la presenza di specie alloctone, in particolare di quelle di rilevanza unionale di cui al D.lgs. n. 230/2017). È altresì ammessa la stesura del materiale terroso/vegetale provenienti dai predetti scavi lungo l'ampiezza la banca golenale del fossato risezionato;
 - c. il mantenimento ovvero il ripristino, qualora si fosse resa necessaria la rimozione, e laddove possibile l'incremento delle siepi e delle alberature di specie autoctone, da governarsi preferibilmente a potatura di contenimento e nel rispetto dei vincoli delle distanze dettate dal medesimo Regolamento;
3. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Chiarano, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.
4. per tutti gli ambiti di trasformazione che comportano scavo e movimentazione di terreno si richiama il rispetto della normativa sulle terre e rocce da scavo (DPR n. 120/2017);
5. in considerazione della tipologia del piano in esame e al fine della tutela della sicurezza e salute umana, si richiama altresì il rispetto di quanto previsto dal comma 4, art. 21 delle NT del PTRC;
6. si richiama il rispetto di quanto previsto dall'"ALLEGATO V - Norme tecniche di attuazione", "Aggiornamento e revisione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni" dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, approvato con DPCM del 01 dicembre 2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 31 del 07.02.2023.

REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO
UNITÀ ORGANIZZATIVA VAS, VINCA, CAPITALE NATURALE E NUUV

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 84/2023

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per il Piano Tutela delle Acque, comune Chiarano (TV).

Pratica n. 5301

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24 ottobre 2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 2135/2014, 893/2017, 300/2018, 390/2018, 667/2018, 442/2019, 501/2019, 546/2019, 626/2019, 925/2019, 1909/2019, 1910/2019, 338/2020, 930/2020, 1135/2020, 1584/2020, 769/2021, 295/2022, 615/2022, 617/2022 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ATTESO che l'istanza in argomento sia attuabile qualora non in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei limiti consentiti dalle norme ambientali vigenti, quali possibili effetti massimi attesi per l'istanza;

CONSIDERATO che la valutazione di incidenza si realizza secondo le disposizioni procedurali di cui alla D.G.R. n. 1400/2017 e nel rispetto dei principi delle Linee Guida Nazionali di cui all'Intesa del 28/11/2019 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

RICONOSCIUTO che la fase di verifica delle possibili incidenze sui siti della rete Natura 2000 si esplica a valersi della verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 1400/2017;

ESAMINATA la documentazione per la procedura di valutazione di incidenza, redatta dalla dott. Francesco Finotto per conto del proponente, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 133384 del 09.03.2023;

PRESO ATTO che nella documentazione per la procedura di valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 1400/2017 relativa al punto 23 e che tale documentazione tuttavia non è pienamente conforme con le vigenti disposizioni regionali;

CONSIDERATO che tale documentazione manifesta esclusivamente la volontà del proponente di chiedere all'Amministrazione una verifica sulla necessità di procedere con la valutazione di incidenza e che l'Amministrazione può valutare l'incidenza con le informazioni già in possesso;

PRESO ATTO che il Piano delle Acque proposto comprende l'attività ricognitiva per la costituzione del quadro conoscitivo del Piano e all'identificazione delle diverse criticità (da cui derivano interventi specifici volti alla risoluzione delle sofferenze riscontrate);

PRESO ATTO che a fronte delle criticità idrauliche riscontrate vengono proposti interventi di tipo puntuale, sia areali che lineari, come il potenziamento di collettori, il rifacimento e/o l'idropulizia di condotte, la pulizia e il risezionamento di fossi esistenti, la realizzazione di nuove condotte di collegamento o di nuovi invasi lineari;

PRESO ATTO che gli interventi di manutenzione della rete idrografica a cielo aperto possono comportare: l'espurgo con benna o cesta falciante da eseguire su tutti i fossi almeno una volta ogni tre anni, la fresatura con trinciatutto da eseguire nel periodo estivo su tutti i fossi per almeno due volte l'anno;

PRESO ATTO che in caso di sottodimensionamento rispetto alle esigenze di salvaguardia del territorio

- comunale, è indicata la preferenza per la realizzazione di invasi di laminazione, anche di tipo lineare lungo fossati esistenti, in luogo di interventi che mirino esclusivamente all'allontanamento delle acque verso valle tramite rifacimento di condotte fognarie;
- PRESO ATTO che per gli invasi di laminazione sono forniti alcuni indirizzi progettuali in merito al risezionamento del fosso per un incremento dei volumi di invaso con realizzazione della sezione idraulica a due stadi, costituita da un'ampia area golenale, che viene occupata dalle acque esclusivamente in occasione degli eventi di piena, ovvero con allargamento della sezione tramite risagomatura con pendenza delle scarpate inferiori rispetto a quelle attuali peraltro non uniformi;
- PRESO ATTO che l'allargamento della sezione si presta altresì ad interventi di ricomposizione ambientale, come la messa a dimora di specie vegetali nella golena;
- ATTESO che nell'attuazione del Piano si prevedono opere che possono incidere sul sistema del verde, dei suoli e delle acque;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che il Piano in argomento riguarda la rete idrografica dell'intero territorio comunale e non ricade all'interno dei siti della rete Natura 2000;
- CONSIDERATO che nell'ambito interessato dagli interventi puntuali previsti dalle schede del Piano in argomento sono presenti le seguenti categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati", "13420 - Aree in trasformazione", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "32211 - Arbusteto", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi" in ragione del reticolo idrografico, compreso quello minore, interessato direttamente dagli interventi;
- CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Leucorrhinia pectoralis*, *Lycaena dispar*, *Cobitis bilineata*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Pernis apivorus*, *Falco columbarius*, *Myotis daubentonii*, *Pipistrellus kuhlii*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*;
- CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;
- CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);
- RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso n. 23 della D.G.R. 1400/2017: "*piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000*" solo ed esclusivamente nel caso in cui non si abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
- CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione del Piano in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;
- CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;
- CONSIDERATO che negli ambiti della rete ecologica di cui al vigente Piano sono presenti anche gli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario sopraindicate, di cui all'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee, e che tali elementi sono soggetti a una specifica forma di tutela che ne prevede il relativo recupero ovvero ripristino;
- CONSIDERATO che gli interventi di manutenzione della rete scolante (ordinaria e straordinaria) possono realizzarsi anche in corrispondenza di tratte caratterizzate da fasce vegetate, arboree e arbustive, lungo i margini dei fossi e che tali fasce, per il ruolo ecologico-funzionale assumibile anche in funzione di quanto previsto dall'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee rispetto agli elementi di paesaggio aventi primaria

importanza per le specie di interesse comunitario, sono soggetti a una specifica forma di tutela che ne prevede il relativo recupero ovvero ripristino;

CONSIDERATO e RITENUTO che, in ragione della consistenza della rete scolante quale habitat di specie (faunistiche e floristiche) comprese quelle di interesse comunitario di cui sopra, la manutenzione della rete idrografica superficiale dovrà soddisfare anche le seguenti indicazioni:

- lo sfalcio del fondo del corpo idrico appartenente alla rete scolante in argomento, in presenza di una copertura con abbondanza di megaforie, sia effettuata nel periodo "tardo estivo" ed invernale;
- l'espurgo dei fossati, lo scavo per il risezionamento/riapertura dei fossati e la manutenzione ordinaria e straordinaria (compresi gli spurghi) del corpo idrico appartenente alla rete scolante in argomento comporti, nelle aree soggette a scotico, il rinverdimento mediante il fiorume o il residuo dello sfalcio recuperabili in loco dal medesimo corpo idrico (laddove sia pressochè trascurabile la presenza di specie alloctone, in particolare di quelle di rilevanza unionale di cui al D.lgs. n. 230/2017). È altresì ammessa la stesura del materiale terroso/vegetale provenienti dai predetti scavi lungo l'ampiezza la banca golenale del fossato risezionato;
- il mantenimento ovvero il ripristino, qualora si fosse resa necessaria la rimozione, e laddove possibile l'incremento delle siepi e delle alberature di specie autoctone, da governarsi preferibilmente a potatura di contenimento e nel rispetto dei vincoli delle distanze dettate dagli specifici Regolamenti in materia;

CONSIDERATO e RITENUTO che, nella realizzazione degli interventi di manutenzione della rete idrografica a cielo aperto e nella realizzazione di invasi di laminazione, la rimozione delle preesistenti fasce arboreo-arbustive sia limitata ai soli esemplari autoctoni interferenti con le strutture idrauliche (garantendo almeno il mantenimento della formazione vegetale lungo una sponda idraulica) ovvero, laddove ciò non potesse essere soddisfatto per aspetti tecnici, sia prevista un'adeguata ricostituzione e mantenimento di tale fascia e che altresì sia previsto l'affiancamento alla Direzione Lavori da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati (fornendo la relativa reportistica all'Autorità regionale competente per la valutazione di incidenza);

RITENUTO che per l'attuazione del Piano in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che la fase di verifica delle possibili incidenze sui siti della rete Natura 2000 è da intendersi positivamente conclusa sulla base delle predette verifiche;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii. e del comma 3 all'art. 10 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la Valutazione di Incidenza è effettuata dall'Autorità competente alla VAS, le cui valutazioni in merito alla significatività dell'incidenza possono discostarsi, seppur motivatamente sulla base dei dati in proprio possesso e tenendo conto del principio di precauzione, da quelle riportate nella presente relazione tecnica istruttoria;

PERTANTO per quanto sopra, prendendo atto di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, si propone all'Autorità competente di:

DARE ATTO

che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle DD.G.R. n. 2371/2006, n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017;
- B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti

con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

DICHIARARE

per il Piano delle Acque del comune di Chiarano (TV), una conclusione positiva (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017

PRESCRIVERE

1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Leucorrhinia pectoralis*, *Lycaena dispar*, *Cobitis bilineata*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Pernis apivorus*, *Falco columbarius*, *Myotis daubentonii*, *Pipistrellus kuhlii*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*. Nella realizzazione degli interventi di manutenzione della rete idrografica a cielo aperto e nella realizzazione di invasi di laminazione, la rimozione delle preesistenti fasce arboree-arbustive andrà limitata ai soli esemplari autoctoni interferenti con le strutture idrauliche (garantendo almeno il mantenimento della formazione vegetale lungo una sponda idraulica) ovvero, laddove ciò non potesse essere soddisfatto per aspetti tecnici, andrà prevista un'adeguata ricostituzione e mantenimento di tale fascia. Altresì andrà previsto l'affiancamento alla Direzione Lavori da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati (fornendo la relativa reportistica all'Autorità regionale competente per la valutazione di incidenza);
2. di provvedere nell'attuazione del Piano in argomento, con riferimento agli aspetti legati alla gestione e manutenzione della rete scolante, anche al soddisfacimento delle seguenti indicazioni:
 - a. lo sfalcio del fondo del corpo idrico appartenente alla rete scolante in argomento, in presenza di una copertura con abbondanza di megaforie, sia effettuata nel periodo "tardo estivo" ed invernale;
 - b. gli interventi di espurgo dei fossati, scavo per il risezionamento/riapertura dei fossati e la manutenzione ordinaria e straordinaria (compresi gli spurghi) del corpo idrico appartenete alla rete scolante in argomento comporti, nelle aree soggette a scotico, il rinverdimento mediante il fiorume o il residuo dello sfalcio recuperabili in loco dal medesimo corpo idrico (laddove sia pressochè trascurabile la presenza di specie alloctone, in particolare di quelle di rilevanza unionale di cui al D.lgs. n. 230/2017). È altresì ammessa la stesura del materiale terroso/vegetale provenienti dai predetti scavi lungo l'ampiezza la banca golenale del fossato risezionato;
 - c. il mantenimento ovvero il ripristino, qualora si fosse resa necessaria la rimozione, e laddove possibile l'incremento delle siepi e delle alberature di specie autoctone, da governarsi preferibilmente a potatura di contenimento e nel rispetto dei vincoli delle distanze dettate dal medesimo Regolamento;
3. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Chiarano, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Venezia, lì 26/04/2023

 P.O. Coordinamento Istruttorie Vinca - dott. Mattia Vendrame
Istruttore – dott.ssa Cristina Toniolo



Si richiama in questa sede, il rispetto degli adempimenti previsti dalla DGR n. 244 del 23 maggio 2021 e dei contenuti della nota esplicativa del 16.02.2022 prot. 71886 della Direzione Difesa del Suolo e della Costa.

Il presente parere motivato di non assoggettabilità alla procedura di VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. del "nuovo Piano delle Acque del Comune di Chiarano (TV)", non presenta carattere assorbente di altre autorizzazioni, permessi, nulla osta quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quella idraulica, forestale, paesaggistica, agli scarichi, emissioni, ..., né sottende ad alcuna verifica sull'eventuale legittimità, la cui sussistenza è demandata al Comune di Chiarano, delle autorizzazioni già rilasciate, delle opere esistenti, nonché delle azioni di trasformazione previste dal presente Piano.

Si ricorda che ai sensi di quanto previsto dal comma 5, "Art. 11 - Modalità di svolgimento" del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., "5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge".

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso)

avv. Cesare Lanna



Codognè, come da firma digitale

Prot 8543
Codognè, 28/03/2023

PEC
valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

PEC
comune.chiarano.tv@pecveneto.it

Spett.le
REGIONE DEL VENETO
Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto
Giuridico e Contenzioso
U. O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV
Palazzo Linetti – Calle Priuli, 99 - Cannaregio
30121 VENEZIA

Spett.le
COMUNE DI CHIARANO
Ufficio Tecnico
Via Marconi, 21
31040 CHIARANO (TV)

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008. Verifica di Assoggettabilità a VAS per il Piano delle Acque del Comune di Chiarano (TV).
Espressione parere di competenza.

Con riferimento alla richiesta prot. n. 142482 del 14/03/2023, acclarata in pari data al protocollo aziendale con il n. 7347, della Unità Organizzativa VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV della Regione del Veneto, per l'espressione del parere in merito agli eventuali effetti significativi derivanti dall'attuazione del Piano delle Acque del Comune di Chiarano, per quanto riguarda gli aspetti di competenza della scrivente Società, si segnala che non si rilevano motivi ostativi alla sua concretizzazione.

Tuttavia, con riferimento alle opere fognarie si rileva che, diversamente da quanto indicato nel Rapporto Ambientale Preliminare, sia le reti a servizio di Chiarano capoluogo, confluenti all'impianto di depurazione di via Benzona, che quelle a servizio della frazione di Fossalta Maggiore, confluenti all'impianto di depurazione di via Tabacchi, sono state costruite come reti dedicate alla sola raccolta delle acque reflue. Tuttavia sono caratterizzate da rilevanti afflussi di acque meteoriche di dilavamento e di drenaggio, che dovrebbero invece avere recapito nella specifica rete. Si ritiene quindi che il Piano delle Acque possa essere uno strumento utile alla correzione di tali anomalie.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Carlo Pesce)

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Per informazioni rivolgersi a:

- Ufficio Gestione Reti Acquedotto – ing. Lara Dal Negro
- Ufficio Gestione Reti Fognatura – geom. Roberto Piovesana



Piave Servizi S.p.A.

**Numero verde
Servizio Clienti**
800 016076
**Numero verde
Pronto intervento**
800 590705

Sede legale
31013 Codognè (TV)
Via F. Petrarca, 3
Sede secondaria
31056 Roncade (TV)
Via T. Vecellio, 8

Capitale sociale
€ 6.134.230,00
interamente versato
C.F./P. Iva/Reg. Impr. TV
03475190272
R.E.A. TV 364485

Contatti
Tel. 0438 795743
Fax 0438 795752
www.piaveservizi.eu
info@piaveservizi.eu
[pec: piaveservizi@legalmail.it](mailto:pec:piaveservizi@legalmail.it)





CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE

Portogruaro - San Donà di Piave

Li, 14 aprile 2023

Prot. N. 4873/Q.8

(da citare nella risposta)

comune.chiarano.tv@pecveneto.it

Spett.le Comune di Chiarano
Via Marconi 21
31040 Chiarano (TV)

Spett.le Regione Del Veneto
Direzione Valutazioni Ambientali
Palazzo Linetti
31021 Venezia (VE)

valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

Oggetto: Piano delle Acque Comune di Chiarano – Parere tecnico

Si fa seguito a richiesta formulata dal Comune di Chiarano e dall'Ufficio Regionale in indirizzo nell'ambito della Verifica di assoggettabilità a VAS (rif. prot. n. 2194 e 3473/2023) per esprimere di seguito il parere tecnico di competenza relativamente al Piano delle Acque del Comune di Chiarano.

Premesso che:

- Il Comune di Chiarano ricade nel Comprensorio del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale per il 66% del proprio territorio;
- Che con nota prot. n. 8120 del 23/06/2022 lo scrivente Consorzio ha consegnato un pacchetto di dati relativi alle reti di competenza, ai bacini idrografici e agli ambiti in cui sono stati registrati allagamenti;
- Che nei mesi successivi personale dell'Ente ha collaborato con i progettisti del Piano, con sopralluoghi mirati sia ad identificare le connessioni tra reti urbane e fossati sia ad illustrare i recenti interventi di manutenzione svolti sul reticolo minore;

Visto:

- Che in linea con le Norme del PTRC il Piano delle Acque consegnato comprende cartografie di carattere generale e ricognizioni puntuali sulle reti minori, sia urbane sia fossati privati, complete degli esiti del rilievo topografico;
- Che sono stati sviluppati tre distinti modelli idraulici dedicati alle reti minori, individuando per i tempi di ritorno maggiori dei sottodimensionamenti, ma evidenziando che la particolare giacitura altimetrica dell'abitato, insediato sul dosso alluvionale del Piavon, ha consentito negli anni di assorbire tali sottodimensionamenti senza che si verificassero significativi allagamenti in ambito urbano;
- Che il quadro progettuale complessivo, incentrato sul reticolo minore di fognature e fossati, prevede idropulizia di condotte, risezionamento di fossati privati e il rifacimento della condotta e dello scarico in Via Baldizza per una spesa totale stimata in via preliminare di 1.845.000 €;

esaminati gli elaborati progettuali, si esprime con la presente parere favorevole al Piano Comunale, con le seguenti indicazioni:

SEDE OPERATIVA DI PORTOGRUARO
V.le Venezia, 27-30026 Portogruaro (VE)
Tel.: 0421.392511 – Fax: 0421.392512

SEDE LEGALE E OPERATIVA DI S.DONA' DI PIAVE
P.zza Indipendenza, 25 - 30027 S.Donà di Piave (VE)
Tel.: 0421.596611 – Fax: 0421.596659



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE

Portogruaro - San Donà di Piave

- a) L'area compresa tra il canale Magnadola e il canale Calnova è caratterizzata da scolo meccanico: è opportuno correggere in tal senso la relazione al par. 6.4, l'elaborato tav. 08 ed eventuali altri riferimenti;
- b) Nell'elaborato grafico 05 relativo alle competenze amministrative, l'indicazione "*Capofosso oggetto di manutenzione da parte del Consorzio di Bonifica*" è fuorviante in riferimento alle effettive competenze stabilite dalla normativa e lascia immaginare una presa in consegna da parte dell'Ente. Trattasi invece di reticolo privato su cui il Consorzio è intervenuto in collaborazione con il Comune di Chiarano grazie a un finanziamento straordinario regionale o con addebito dei costi ai beneficiari, ai sensi dell'art. 861 del Codice Civile e dell'art. 34 della L.R. 12/2009. Si chiede pertanto di correggere la dicitura con "*Reticolo privato oggetto di recente intervento di manutenzione*";
- c) Nella relazione illustrativa al par. 11.2 e 11.3 sono indicate distanze variabili per le fasce di rispetto suddividendo tra "canali principali", "canali secondari" e "canali terziari".
Poiché ai sensi del R.D. 368/1904 sono oggetto di concessione tutte le opere ricadenti entro la fascia di 10 m dai corsi d'acqua consortili, si chiede di eliminare tale distinguo ritenendo che possa creare confusioni. Si rinvii ai regolamenti adottati dai singoli Consorzi per ogni aspetto di dettaglio;
- d) Nell'elaborato grafico 09 la definizione di "*Pericolosità idraulica per assetto altimetrico*" può essere rimodulata con "*Zone ad altimetria sfavorevole in relazione al bacino di riferimento*" : a tal proposito si invita a considerare che le aree comprese tra i canali Magnadola e Calnova hanno, proprio in ragione della giacitura depressa, un collegamento allo scolo meccanico come da punto a).

In riferimento alla proposta progettuale, si suggerisce di far tesoro delle recenti attività svolte in collaborazione tra Comune e Consorzio valutando di integrare la proposta progettuale con le seguenti attività:

- ✓ Programma di manutenzione periodica dei reticoli privati di interesse pubblico già oggetto di intervento recente (fossati privati individuati nell'elab. 05 di cui al punto b);
- ✓ Traslazione del sedime della condotta di scarico di Via Dosa di Sotto, di interesse pubblico ma attualmente ubicata su sedime privato (oggetto di cedimento nell'anno 2018).

Si precisa infine che il canale indicato nelle cartografie come *Magnadetta* corrisponde nelle banche dati trasmesse al corso d'acqua *Deviatore per Magnadola* e che pertanto così verrà nominato negli atti concessori e nei rapporti con questo Ente.

Al fine di inserire le analisi così svolte in un quadro conoscitivo generale a scala di bacino, si chiede che oltre agli *shape* già trasmessi siano condivisi anche i modelli idraulici sviluppati, utilizzabili come strumento di lavoro e confronto sui temi idraulici.

In riferimento alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, questo Consorzio – come gestore del reticolo idrografico di recapito di tutti i sistemi interessati da interventi di progetto - non rileva alcun potenziale impatto negativo, riservandosi in ogni caso un parere tecnico sui singoli futuri progetti definitivi.

Ausplicando che il presente Piano possa essere strumento tecnico di supporto ad ogni confronto e possa essere oggetto di periodici aggiornamenti, si porgono

Distinti Saluti

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Sergio Grego



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE

Portogruaro - San Donà di Piave

Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate



Comune di Chiarano
Via G.Marconi, 21
31040 - Chiarano (TV)
comune.chiarano.tv@pecveneto.it

OGGETTO: Piano delle Acque del Comune di Chiarano – Parere favorevole

Facendo seguito alla richiesta del Comune di Chiarano prot. n. 3840 in data 15/02/2023, analizzata la documentazione pervenuta, si esprime parere favorevole al Piano delle Acque redatto dal Comune di Chiarano subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

Analisi conoscitiva

1. Si chiede di integrare l'art. 9.4 della Relazione Illustrativa con l'art. 12 delle Norme di attuazione del PGRA in quanto citato, per chiarezza d'esposizione.
2. All'art. 11.1 della Relazione Illustrativa, nella sezione "Linee guida Consorzio di Bonifica Piave", venga rettificato il franco minimo tra il fondo del pozzo e la falda a 2 m.
3. All'art. 11.2 della Relazione Illustrativa, alla sezione "Tombramenti", e di conseguenza l'art. 11.3, venga precisato che gli accessi ai fondi debbano avere lunghezza massima 8,00 m, con diametro interno almeno di 80 cm e comunque che non alteri la sezione utile del canale.

Cartografie e idrografia

4. Si ricorda che i mappali del Demanio idrico sono in gestione al Consorzio per la delegazione amministrativa. Si chiede perciò di riportare nella Tavola 5 tutti questi demani che nella versione attuale non sono indicati come corsi d'acqua.
5. Vengano inseriti nella Tavola n. 5 tutti i punti di recapito dell'idrografia minore nella rete consorziale.
6. Venga integrata la Tavola n. 6 con le direzioni di flusso della rete fognaria.

Regolamenti

7. Vengano esplicitamente citati i regolamenti consorziali (Regolamento per l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica, Regolamento delle concessioni e autorizzazioni precarie) come collegamenti ipertestuali (link) lì dove se ne riportano i contenuti (ad esempio all'art. 11.2 della Relazione Illustrativa riguardo la classificazione e relativa fascia di rispetto dei canali di bonifica e in merito agli interventi soggetti a concessione/autorizzazione).
8. In relazione agli art. 8 e 12 della Relazione Illustrativa, si chiede di approvare nell'ambito del Piano delle Acque uno SCHEMA DI REGOLAMENTO SUI FOSSI PRIVATI PARTICOLARI E COMUNI A PIU' FONDI indispensabile per la corretta gestione e manutenzione della rete di scolo minore basato sullo schema allegato alla presente (allegato A).

Cordiali saluti

Ing. Paolo Battagion

Direttore

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21
del d.lgs n. 82/2005 e ss.mm.

Allegati: All.A_Regolamento_comunale_fossi_privati
Responsabile del procedimento Ing. Cisterna Anita
Istruttore Dott. Benetel Davide
N. pratica 103419 PB/AC/db



Dipartimento di Prevenzione
U.O.C. Servizio Igiene e Sanità pubblica
U.O.S. Salute Ambiente

Treviso, 19-4-2023
Prot. n. 74434

Spett.le dott. Matteo Turlon
P.O. Coordinamento e supporto tecnico VAS
Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto
Giuridico e Contenzioso
U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV
Regione del Veneto

PEC: valutazioniambientalissupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

E, p.c. Comune di Spresiano (TV)

PEC: comune.spresiano.tv@pecveneto.it

Oggetto: D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs 4/2008. Verifica di Assoggettabilità a VAS per il Piano delle Acque del Comune di Chiarano (TV). Rilascio parere.

Con riferimento alla Vs. nota prot. n. 142482 del 14/03/2023, acquisita al nostro prot. n. 49823 del 14/03/2023, esaminata la documentazione prodotta e la legislazione in materia, si esprime

PARERE FAVOREVOLE

dal lato igienico sanitario al Piano delle Acque, tenuto conto di quanto espresso nel Rapporto Ambientale Preliminare trasmesso, fatte salve le prescrizioni ed autorizzazioni di Enti ed Organi interessati.

Cordiali saluti.

Responsabile dell'istruttoria
TdP dott. Filippo Fighera
Mail filippo.fighera@aulss2.veneto.it

Responsabile del procedimento
Dr. Mario Mastromarino
Mail sisp@aulss2.veneto.it / Tel: 0422.323705



Il Responsabile
U.O.S. Salute e Ambiente
Dr. Mario Mastromarino

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><!DOCTYPE Segnatura SYSTEM
"Segnatura.dtd"><Segnatura><Intestazione><Identificatore><CodiceAmministrazione>
a9_tv</CodiceAmministrazione><CodiceAOO>A4B3425</CodiceAOO><CodiceRegistro>RP01</CodiceRegistro><NumeroRegistrazione>0074434</NumeroRegistrazione><Dat
aRegistrazione>2023-04-19</DataRegistrazione></Identificatore><Origine><IndirizzoTelematico tipo="smtp">protocollo.aulss2@pecveneto.it</IndirizzoTelem
atico><Mittente><Amministrazione><Denominazione>Azienda ULSS n. 2 Marca
trevigiana</Denominazione><CodiceAmministrazione>a9_tv</CodiceAmministrazione>
<IndirizzoPostale><Denominazione></Denominazione></IndirizzoPostale></Amministrazione><AOO><Denominazione>AOO ULSS 2 Marca
trevigiana</Denominazione><
CodiceAOO>A4B3425</CodiceAOO></AOO></Mittente></Origine><Destinazione confermaRicezione="no"><IndirizzoTelematico
tipo="smtp">valutazioniambientalisup
portoamministrativo@pec.regione.veneto.it</IndirizzoTelematico></Destinazione><PerConoscenza confermaRicezione="no"><IndirizzoTelematico
tipo="smtp">c
omune.spresiano.tv@pecveneto.it</IndirizzoTelematico></PerConoscenza><Oggetto>VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ A VAS PER PIANO DELLE ACQUE DI
CHIARANO. RILAS
CIO PARERE</Oggetto></Intestazione><Descrizione><Documento nome="1528409.pdf" tipoRiferimento="MIME"/></Descrizione></Segnatura>